

DISCIPLINARE
Per l'affidamento dei servizi veterinari
con individuazione del Direttore Sanitario
presso il Parco degli Animali in Via del Pantanino a Firenze

L'anno 2018, il giorno del mese di, in Firenze, nella sede del Comune di Firenze, Via Benedetto Fortini, 37;

TRA LE PARTI

- il Comune di Firenze, Partita IVA 0307110484, nella persona del legale rappresentante Dr. Arnaldo Melloni, non in proprio ma nella sua qualità di Posizione Organizzativa Amministrativa della Direzione Ambiente, in conformità con l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e domiciliato in tale sua qualità presso la sede di Via Benedetto Fortini, 37 Firenze ;

e

- la D.ssa Cristiana Manetti residente in Via Vingone 152, Campi Bisenzio (FI);

Premesso che :

- il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei cani ex randagi catturati è vietata dalla L. 281/91;
- come prescrive la L. 281/91 la proprietà dei cani ex randagi è del Comune dove gli stessi sono stati ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro mantenimento e la loro cura;
- la tutela degli animali d'affezione e la disciplina degli interventi a carico dell'Amministrazione locale a tale proposito è sancita da leggi dello Stato e della Regione Toscana con L. 59/2009 e relativo Regolamento attuativo;
- per legge i cani ex randagi, dopo un primo periodo di permanenza all'interno del canile sanitario municipale, devono essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione;
- la L.R n.59/2009 prescrive dettagliatamente gli obblighi verso i cani ex randagi;
- la gestione del canile rifugio del Comune di Firenze, esercitata in maniera diretta dall'Amministrazione, richiede l'utilizzo di un Medico Veterinario e l'individuazione del Direttore Sanitario che si occupi delle necessità dei cani in merito alle cure veterinarie;
- la dott.ssa Serena Capanni, nominata Direttore Sanitario con DD 2017/6095, ha chiesto di essere sostituita nel proprio ruolo per motivi personali, per il periodo aprile – agosto 2018, indicando come propria sostituta la Dott.ssa Cristiana Manetti;

Tutto ciò premesso, parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il Gestore dell'intera struttura è il Comune di Firenze, attraverso la Direzione Ambiente, di seguito denominato semplicemente 'gestore'.
2. Il presente atto ha per oggetto il servizio di cura veterinaria, dei cani ex randagi del Comune di Firenze e di altri Enti locali o altro, ospitati all'interno della struttura comunale di Via del Pantanino a Firenze;

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente atto concerne le seguenti prestazioni, con le specifiche di cui al successivo art. 3, che dovranno essere fornite e garantite da parte del Veterinario firmatario:
 - a) l'assistenza veterinaria agli animali ospitati;
 - b) servizio di reperibilità, almeno telefonica, per i casi urgenti;
 - c) il veterinario svolgerà anche il ruolo di direttore sanitario e la sua presenza dovrà essere garantita almeno una volta alla settimana, sabato e domenica esclusi.
2. Nelle prestazioni richieste non rientrano l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature e lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.
3. Gli interventi non possibili nell'ambulatorio del canile (operazioni chirurgiche, ecografie, radiografie, analisi diagnostiche del sangue) saranno invece realizzati nell'Ambulatorio Veterinario Pacini-Dalla Torre, indicato dal Direttore Sanitario, che fatturerà direttamente al Comune, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'art. 5 comma 1.
4. Le seguenti prestazioni non quantificabili saranno rimborsate direttamente al veterinario, nell'ambito degli stanziamenti per le spese extra di cui all'art. 5 comma 1:
 - visite o altro riferite ad animali che sono stati ospiti del canile;
 - visite ed interventi su altre specie animali da affezione che verranno eventualmente richiesti.
5. L'attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei cani, con particolare riferimento all'art.2 della L.281/91 ed agli artt. 5 e 6 della L.R. 59/2009.
6. Nei periodi di assenza del Veterinario, sia per ferie, malattia, gravidanza, permessi o altro, saranno individuate concordemente forme di assistenza adeguate senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione.

ART. 3 - PERSONALE IMPIEGATO

1. Il Direttore Sanitario, nella figura della Dott.ssa Veterinaria Cristiana Manetti, le cui attività sono meglio specificate nell'articolo seguente, dovrà essere presente presso la struttura del Parco almeno una volta alla settimana, e comunque per un numero complessivo di ore non inferiore a 4.

ART. 4 - PRESTAZIONI SPECIFICHE

Attività di cura

a) Schede anagrafiche e sanitarie:

Al momento dell'ingresso il cane viene tempestivamente sottoposto a visita da parte del veterinario che provvede a compilare la scheda sanitaria.

La scheda sanitaria viene aggiornata ogni qualvolta il cane presenti problemi sanitari, con l'annotazione delle patologie e delle terapie praticate, con l'apposizione della firma da parte del veterinario che ha condotto l'accertamento.

Ogni foglio della scheda sanitaria deve riportare il nome del cane ed il numero di identificazione.

Le schede devono essere conservate accuratamente in apposito archivio, chiuso a chiave e del quale solo il direttore sanitario e il responsabile della struttura, nominato dal comune, hanno le chiavi.

b) Soppressioni e decessi.

Le soppressioni, i decessi e la loro causa devono essere segnalati al gestore con comunicazione scritta entro 24 ore. La comunicazione viene fatta dal direttore sanitario all'anagrafe canina come previsto dalle disposizioni di legge vigente, mentre il gestore verrà avvertito tramite mail da inviare all'indirizzo indicato dalla Direzione.

Le carcasse dei cani ritrovati morti nel canile o soppressi, sono avviati ad adeguato trattamento nel rispetto della normativa vigente.

c) Il Veterinario del canile.

Il veterinario ha le chiavi del canile e può accedervi in qualsiasi momento.

Il veterinario è responsabile della scorta farmaceutica presente nell'ambulatorio.

Il veterinario redige la scheda sanitaria di ogni cane e ne è responsabile della compilazione e dell'aggiornamento in ogni occasione. Il veterinario può chiedere la collaborazione degli operatori, compatibilmente al normale svolgimento delle loro mansioni per le prestazioni che voglia effettuare nella conduzione igienico-sanitaria del canile. Nei casi di emergenza, a specifica richiesta del veterinario, gli operatori sono sempre tenuti a collaborare.

Il veterinario attua tutti i provvedimenti utili a salvaguardare il benessere e la salute dei cani informandone il gestore, siano essi di tipo chirurgico, terapeutico, d'urgenza, profilattico o di laboratorio, allegando documentazione.

Il veterinario è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie, registrando il tutto nella scheda sanitaria.

Il veterinario utilizza l'Ambulatorio esterno Pacini-Dalla Torre per le cure che non possono essere somministrate all'interno del canile.

d) Prestazioni veterinarie:

Il veterinario effettua le visite dei cani almeno una volta la settimana salvo eventuali problematiche individuali.

e) Eutanasia:

Le soppressioni urgenti sono decise ed eseguite dal veterinario.

Le soppressioni per gravi e incurabili malattie e aggressività sono proposte ed eseguite dal veterinario e concordate con l'ufficio gestione.

ART. 5 - ONERI FINANZIARI

1. Il Comune di Firenze, per le prestazioni di cui al presente atto, si impegna a corrispondere, da aprile 2018 ad agosto 2018, alla D.ssa Cristiana Manetti € 5.000,00 di onorario + € 400,00 di spese extra mentre le spese di cui all'art. 2 comma 3, sono state già destinate all'Ambulatorio Veterinario Pacini-Dalla Torre con Determinazione Dirigenziale 2017/6095.
2. La liquidazione degli importi avverrà dietro presentazione di apposite fatture accompagnate da specifico rendiconto dell'attività svolta nel mese lavorativo ed è subordinata

all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva da parte di questa P.A. ai sensi art. 16 bis, comma 10 L. 2 /2009.

3. Le visite eventualmente richieste saranno rimborsate direttamente al veterinario, mentre gli approfondimenti diagnostici e le terapie chirurgiche che non sia possibile effettuare con l'attrezzatura presente nell'ambulatorio, saranno rimborsati dal Comune direttamente all'Ambulatorio Veterinario Pacini-Dalla Torre su presentazione di richiesta corredata dalla specifica documentazione di spesa. A tali spese verrà fatto fronte, da parte dell'Amministrazione, con lo stanziamento di cui al punto 1. Se gli importi stanziati per le spese extra dovessero venire superati sarà compito dell'Amministrazione eventualmente integrare gli stanziamenti e comunque sia l'Ambulatorio che il Direttore Sanitario, una volta raggiunto il tetto degli importi, non sono più tenuti ad intervenire.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

ART. 7 - DURATA - RECESSO

1. Il presente disciplinare avrà la durata di 5 mesi, da aprile 2018 fino a tutto il mese di agosto 2018 e non potrà essere rinnovato.
2. Per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha la facoltà di recedervi dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al Veterinario entro trenta giorni dall'accertata situazione di incompatibilità, previa contestazione degli addebiti e fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito ed anche per la tutela dei propri interessi.
3. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
4. L'eventuale recesso da parte del veterinario dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 8 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti di collaborazione esterni eventualmente instaurati dal Veterinario e a qualunque incidente possa accadere nello svolgimento delle attività.

ART. 9 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia relativa al presente atto e alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione extragiudiziale. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avverrà nel luogo, nel giorno e con le modalità che verranno stabilite e tempestivamente comunicate all'affidatario.

ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Il Veterinario non può cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente atto pena la risoluzione contrattuale.

ART. 12 - TRACCIABILITA'

1. Il Veterinario si assume l'obbligo della tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 indicando il conto bancario dedicato agli appalti pubblici con comunicazione resa a questa stazione appaltante e conservata agli atti presso i nostri uffici. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto bancario dedicato, si provvederà alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 639 del 26/10/72 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

Esteso il presente atto in due originali previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti in segno di piena e incondizionata accettazione

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 (clausola art.1341 e 1342 Codice Civile di Approvazione Espressa di Articoli con Firma Ripetuta) e seguenti del c.c., le condizioni del presente atto indicate negli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Firenze, addì

Per il Comune di Firenze

Il Veterinario, D.ssa Cristiana Manetti

La Posizione Organizzativa Amministrativa
Direzione Ambiente
Dott. Arnaldo Melloni

Il presente atto si compone di n° 5 pagine.